(N. 2595)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2836)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro (PELLA)

e col Ministro dei Trasporti
(MALVESTITI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1952

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1º gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1º gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

Nel caso debba procedersi alla liquidazione della pensione di invalidità per causa di servizio o ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.

Art. 3.

Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1º febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella di questo ultimo.

La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, è determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siano comprese fra il 1º febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1º gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.

Art. 4.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1º febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:

sulle prime lire 3.300 e importi in-

\mathbf{f}	eriori .					•		3.700	%
				• • •					
sull	'eccedenz	za de	lle:						
L	. 3.301	fino	a L.	3.950	•		•	3.600	%
>>	3.951	>>	»	4.600				3.100	%
>>	4.601	***	>>	5.250			• .	2.785	%
>>	5.251	» .	>>	5.900			٠.	2.680	%
>>	5.901	*	>	6.550				2.600	%
>>	6.551	>>	, »	8.000		٠.		2.500	%
> >	8.001	>>	»	10.000			•	2.400	%
>>	10.001	>>	*	15.000	•		•	2.300	%
»	15.001	· * *	>>	20.000				2.200	%
>>	20.001	>>	>>	25.000				1.900	%
>>	25.001	»	*	30.000				1.500	%
· »	00.004	>>	>>	35.000				900	% *
»	05 001	» »	>>	40.000				400	%
»	40.004	»	»	45.000				200	
<i>"</i>	45 001	»	<i>"</i>	50.000				100	

oltre L. 50.000.

50 %

Art. 5.

L'importo della pensione calcolato in base alle norme dei precedenti articoli è aumentato della quota di lire 100 annue a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 6.

Salvo il disposto del successivo articolo 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidità.

Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decimo del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 7.

L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.

Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1º febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza resterà assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Art. 8.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione a norma dei precedenti articoli è costituita:

a) dallo stipendio o paga di tabella, compresa la 13^a mensilità, maggiorati dei relativi scatti di anzianità maturati e degli eventuali assegni *ad personam*, quando risultino da differenze tra stipendi o paghe precedentemente goduti e quelli in atto;

- b) dalle indennità di contingenza e dalla indennità di carovita a carattere continuativo;
- c) dalle competenze accessorie a carattere continuativo secondo un coefficiente risultante dal rapporto medio nazionale fra il totale delle competenze accessorie corrisposte dalle aziende nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, corrisposti per lo stesso periodo. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 3, le competenze accessorie sono computate sulla base del coefficiente risultante per l'anno 1950.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, fatta eccezione per quelle avvenute fino al 31 dicembre 1951, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo articolo 20.

Art. 9.

La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al 1º comma del precedente articolo 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazioni di pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1º settembre 1942.

Art. 10.

Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di tra-

sporto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'articolo 3 o dell'articolo 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del fondo.

Art. 11.

Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del fondo di previdenza è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'articolo 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con il regio decreto 1º luglio 1937, n. 1569.

Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta è fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.

Art. 12.

Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sarà liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianità di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

Art. 13.

Gli agenti iscritti volontariamente al fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1º febbraio 1952, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1º gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianità di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.

Art. 14.

Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1º febbraio 1952 ed il 1º gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente articolo 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale è stato determinato il contributo volontario dal 1º gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.

Art. 15.

L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.

Art. 16.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15 tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 17.

Ferme restando le disposizioni di cui al 1°, 2°, 4°, 5° e 6° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952 e 1953 è stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al 1° comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed è per il 14,70 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni è assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.

Art. 18.

Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 19.

In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del 4º comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'articolo 17 della presente legge.

Art. 20.

La misura delle pensioni risultanti dall'applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1º gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1º gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subito nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.

Art. 21.

Il 2º comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi, e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi ».

Art. 22.

L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1º gennaio 1952.

Art. 23.

L'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:

« Il personale indicato nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1º gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di "ordinario", "effettivo" od "in servizio continuativo" per essere stato trasferito in ruolo, ha facoltà di chiedere, agli affetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso».

Art. 24.

Gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i quali cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300) e successive modificazioni, hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi di previdenza per essi versati, fatta deduzione della quota assegnata all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e supertiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, viene costituita, in favore dei richiedenti il rimborso, una posizione assicurativa obbligatoria mediante accreditamento di contributi determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo stesso. L'eventuale eccedenza, risultante fra l'importo necessario per l'accreditamento stesso e la somma versata all'assicurazione obbligatoria, dopo eseguito l'accreditamento dovrà essere rimessa al lavoratore.

Quando la cessazione dal servizio sia dovuta a licenziamento per assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso, la somma rimborsabile è limitata alla quota di contribuzione al Fondo di previdenza posta a carico dell'iscritto.

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, quelle del primo e terzo comma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'articolo 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonchè l'articolo 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.

Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresì la facoltà di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi dello Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.